

## **Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)**

del 12 dicembre 2014

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**                    Oggetto, campo d'applicazione e scopo

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all'esame federale di professione e ai corsi preparatori all'esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
- b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

<sup>2</sup> Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.

#### **Art. 2**                    Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *sussidi all'istruzione*: le borse e i prestiti di studio;
- b. *borse di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2013 4733

- c. *prestiti di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

## **Sezione 2: Contributi della Confederazione**

### **Art. 3**            Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.

### **Art. 4**            Condizioni

La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009<sup>3</sup>.

### **Art. 5**            Ripartizione

Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

## **Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica**

### **Art. 6**            Sostegno all'armonizzazione intercantonale

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

<sup>2</sup> Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

### **Art. 7**            Statistica

Per l'approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all'istruzione.

<sup>3</sup> [www.edk.ch](http://www.edk.ch) > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche

## Sezione 4: Disposizioni finali

**Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 2006<sup>4</sup> sui sussidi all'istruzione è abrogata.

**Art. 9** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta<sup>5</sup> in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 15 settembre 2015<sup>6</sup>

Termine di referendum: 24 dicembre 2015

<sup>4</sup> RU **2007** 5871

<sup>5</sup> L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF **2015** 5163).

<sup>6</sup> FF **2015** 5645

